

1 INTRODUZIONE E CONCLUSIONI

L'art. 1, comma 4, della legge 28 settembre 1998, n. 337, prescrive che il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenti annualmente al Parlamento una relazione dettagliata circa lo stato del servizio di riscossione dei tributi.

La presente relazione oltre ad informare in merito all'attuazione della riforma, fornisce un quadro completo dell'andamento dell'attività di riscossione delle entrate tributarie, inserita nel più generale processo di semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale avviato con la legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La relazione è suddivisa in tre aree principali:

- a) La riscossione da accertamento e controllo (ruoli, istituti conciliativi, avvisi bonari e comunicazioni);
- b) La riscossione spontanea (tramite modelli F24 e F23);
- c) I rimborsi.

Nel corpo della relazione sono riportati in tabella i dati di sintesi più significativi ai fini della descrizione dei fenomeni interessati; in appendice sono riportati ulteriori dati di dettaglio distribuiti in funzione di diverse variabili (Ad es. settore dell'attività economica del contribuente, distribuzione regionale, d'importo e natura giuridica).

* * *

Nel triennio 1997-99 il sistema fiscale italiano ha vissuto una profonda trasformazione che ha riguardato in particolare:

- l'unificazione delle dichiarazioni fiscali e contributive e la creazione di un sistema di versamento unificato di imposte e contributi previdenziali
- la possibilità di compensare crediti e debiti fiscali e contributivi
- la revisione del sistema sanzionatorio

Il riordino della riscossione mediante ruolo si è inserita in tale trasformazione rappresentando la chiusura normativa del rapporto finanziario con i cittadini (dichiarazione, versamento spontaneo, pagamento coattivo).

I principi ispiratori della riforma della riscossione si proponevano una serie di importanti obiettivi quali:

- il rafforzamento della specializzazione delle strutture addette alla riscossione coattiva;

- una maggiore snellezza nelle procedure esecutive;
- un effettivo coordinamento degli obiettivi dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari anche attraverso la revisione del sistema dei compensi;
- un più efficace sistema di controlli.

In particolare, in coerenza con le profonde innovazioni introdotte con il D.Lgs. n. 241/97 al sistema dei versamenti diretti è venuta meno l'esigenza di far partecipare i concessionari a tale sistema di riscossione e si è quindi previsto che il compito principale, da demandare ai concessionari, sia quello della riscossione coattiva delle entrate dello Stato che peraltro era da rafforzare considerati gli scarsi risultati fino ad allora conseguiti.

In coerenza, poi, con la unificazione dei processi di dichiarazione e versamento delle imposte e dei contributi si è previsto l'allargamento della riscossione coattiva anche ai contributi previdenziali con conseguenti economie di scala derivanti dalla unitarietà dei procedimenti e dalla specializzazione.

In sostanza la riforma ha creato le premesse affinché i concessionari divengano le strutture specializzate nella riscossione coattiva dei crediti di tutti gli enti dello Stato, sia centrali che locali, trasformandosi in veri imprenditori nel settore del recupero crediti. Si sono così poste le basi per raggiungere una coerenza di obiettivi produttivi ed un'efficienza/efficacia del sistema.

Nell'ambito del rapporto tra amministrazione e concessionari sono state tre le novità di rilievo:

- il servizio può essere svolto esclusivamente da società per azioni;
- l'estensione territoriale delle concessioni non è più limitata alla provincia ma può essere ampliata onde ottenere economie di scala necessarie per imprese con più limitato oggetto sociale;
- è stato eliminato l'obbligo del "non riscosso per riscosso" anacronistico meccanismo fonte solo di disordine contabile amministrativo;
- creazione di un meccanismo di aggio in base al riscosso effettivo conseguito da parte dei concessionari che accomuna gli obiettivi erariali (incassare di più) con quelli del concessionario (migliorare il proprio conto economico).

* * *

Nell'ultimo anno la riforma della riscossione è proseguita realizzando i seguenti importanti passi.

- a) accesso telematico dei concessionari alle banche dati dell'Anagrafe tributaria;
- b) creazione delle procedura informatica "esiti della riscossione";
- c) nascita dell'Ufficio procedure esecutive presso la Direzione centrale Enti esterni.

Con la prima iniziativa si crea una vera autonomia operativa dei concessionari con eliminazione delle vischiosità burocratiche esistenti in precedenza.

Con la nuova procedura l'Agenzia avrà una visibilità mensile del lavoro assegnato ed eseguito. Ciò consentirà di eseguire controlli mirati sui concessionari.

Il nuovo ufficio procedure esecutive consentirà da un lato di selezionare meglio gli interventi esecutivi sui contribuenti affiancando i concessionari nelle procedure più difficili; e dall'altro di stimolare i concessionari ad operare in maniera più efficace.

Nell'ambito del disegno riformatore del sistema di riscossione coattiva delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, attuato ai sensi della legge delega 28 settembre 1998, n. 337, un ruolo fondamentale è svolto dal nuovo sistema di remunerazione dell'operato delle aziende concessionarie.

L'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, collega, infatti, direttamente la remunerazione alla quantità delle somme riscosse, e, quindi, alla capacità operativa del concessionario.

Nelle intenzioni del legislatore delegato l'aumento della capacità riscuotitiva delle aziende, unitamente ad un significativo processo di efficientamento delle stesse e di drastica riduzione dei costi di esercizio (soprattutto di quello relativo al personale), consentirà alle stesse aziende di conseguire, mediante la suddetta forma di remunerazione, l'equilibrio di gestione.

Lo stesso legislatore, ben conscio delle difficoltà di attuazione del radicale processo di trasformazione da porre in essere, ha comunque previsto che la copertura dei costi di gestione del sistema venisse comunque assicurata, fino al 31 dicembre del corrente anno, attraverso il particolare meccanismo di sostegno finanziario previsto dall'articolo 58, comma 2, del citato d.lgs. n. 112 del 1999, che comporta su base annua una erogazione di circa 1200 miliardi a livello nazionale, ed ha, altresì, fornito uno strumento che, nel medio-lungo periodo, agevolerà, in linea con le rinnovate esigenze operative del sistema, il ridimensionamento delle unità di personale attualmente in servizio (utilizzo del c.d. fondo esuberi del personale previsto dai decreti delegati di riforma e dall'articolo 81 della legge 21.11.2000, n. 342).

Allo stato, nonostante gli sforzi posti in essere per dare piena attuazione alla riforma, i cui primi risultati sono, peraltro, testimoniati dalla ripresa dei volumi di riscossione, molto resta da fare per concludere il processo volto al raggiungimento di una maggiore efficienza del sistema.

Ne consegue che, almeno per il prossimo triennio, il funzionamento del sistema dei concessionari della riscossione non sembra poter prescindere dalla previsione di un meccanismo di integrazione delle ordinarie forme di remunerazione, che dovrà peraltro essere opportunamente modulato, diversamente da quanto previsto per l'attuale meccanismo di salvaguardia, in maniera tale da consentire comunque un collegamento diretto tra remunerazione spettante ed efficacia dell'azione di recupero dei crediti affidati ai concessionari, in termini di produttività e di livelli di riscossione conseguiti dal sistema.

Nel corso del 2001 si è registrato uno sviluppo estremamente positivo dell'attività di recupero svolta dall'amministrazione finanziaria tramite la riscossione per ruoli e gli istituti conciliativi. Questa accelerazione è stata determinata sia dallo sviluppo progressivo di un rapporto con i contribuenti improntato a maggiore collaborazione (da cui un maggior ricorso alle opportunità di soluzioni transattive), sia dalla maggiore efficienza dei concessionari nel recupero delle somme iscritte a ruolo, conseguenza della recente riforma.

Se si considerano assieme i risultati dell'acquiescenza, della riscossione da ruoli e degli istituti conciliativi è ragionevole attendersi che gli incassi totali superino a fine anno i 6.400 miliardi di lire. Tale cifra se raffrontata con i dati medi del biennio 1999-2000 risulterebbe superiore ad essi di circa il 20%.

Accanto alle poste precedenti, vanno considerati anche gli incassi scaturenti dalle Comunicazioni per controlli formali ex art. 36 bis e 36 ter sui modelli di dichiarazione Unico. Per Unico 1999, relativo all'anno d'imposta 1998, nei primi dieci mesi del 2001 sono stati incassati 405 miliardi di lire contro i 227 incassati nell'anno precedente. Per Unico 2001, anno d'imposta 2000, sono stati invece incassati 219 miliardi di lire sempre nei primi dieci mesi del corrente anno.

2 La riscossione da accertamento e controllo

2.1 Lo stato di attuazione della riforma.

Nel sistema tributario vigente un'efficace riscossione coattiva costituisce il miglior deterrente per l'adempimento degli obblighi tributari dei contribuenti e garantisce il regolare afflusso dei versamenti spontanei.

Il decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 337, di delega al governo per il riordino della disciplina, ed i provvedimenti normativi successivamente emanati, hanno inciso su tutti gli aspetti organizzativi e gestionali inerenti la riscossione ed in particolare nel processo di formazione dei ruoli e nel controllo dell'attività dei concessionari, al fine di rendere più incisiva la riscossione coattiva.

Nella presente fase di attuazione della riforma, assumono particolare rilievo due procedure fondamentali, che, messe a punto tecnicamente nella prima metà del corrente anno, consentiranno un'effettiva ripresa dell'azione di riscossione coattiva ed il suo puntuale monitoraggio: la procedura di accesso telematico dei concessionari ai dati dell'Anagrafe tributaria, e la rilevazione delle informazioni concernenti le varie fasi della riscossione, per ciascuna partita iscritta a ruolo, con la procedura denominata "stato della riscossione". Di tali procedure si parlerà più diffusamente nei successivi paragrafi.

Deve inoltre sottolinearsi che è stato recentemente emanato il decreto legislativo del 27 aprile 2001, n. 193, recante disposizioni integrative dei decreti legislativi di riforma.

Tale ultimo provvedimento ha introdotto diverse modifiche di notevole portata, per gli aspetti che qui di seguito si sintetizzano:

- **Fermo dei beni mobili registrati.** La competenza ad emanare il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (auto, acromobili, natanti, ecc.) di proprietà dell'iscritto a ruolo è stata trasferita direttamente in capo al concessionario della riscossione, che dovrà solo informare la competente direzione regionale delle entrate, nonché la regione di residenza del debitore, circa l'adozione del provvedimento. La nuova disposizione consente di evitare al concessionario l'inutile verbalizzazione dell'irreperibilità del bene, per rifiuto del debitore di indicare il luogo dove si trova il bene stesso, ovvero la ricerca sul territorio del bene da pignorare. Scaduti i 60 giorni dalla notifica della cartella, senza che il debitore abbia provveduto al pagamento, il concessionario può disporre il fermo dei beni, senza far luogo ad una preventiva comunicazione (D.M. 503/97).
- **Soggetti fideiussori.** Con l'introduzione del comma 4 bis nell'art.19 del DPR 602/73, in materia di dilazione del pagamento, si stabilisce che il concessionario può procedere ad esecuzione forzata nei confronti del soggetto fideiussore che non abbia versato, entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, l'importo dovuto sulla base del ruolo emesso a carico del debitore. Precedentemente, laddove l'ufficio avesse concesso la rateizzazione dell'importo iscritto a ruolo superiore a 50 milioni, dietro richiesta di idonea garanzia fideiussoria, nell'ipotesi di mancato pagamento del debitore e di rifiuto ad adempiere da parte del fideiussore, dovevano essere attivate, in assenza di

specifiche disposizioni in merito, le ordinarie procedure di ingiunzione, con conseguente allungamento dei tempi per la riscossione.

- *Espropriazione immobiliare ed iscrizione di ipoteca.* I limiti fissati dagli articoli 76, 77 e 78 per procedere all'espropriazione immobiliare o all'iscrizione di ipoteca non devono più intendersi riferiti alle "somme complessivamente iscritte a ruolo" ma all'importo complessivo del credito per cui si procede, comprensivo delle spese accessorie derivanti dal mancato pagamento.
- *Iscrizione a titolo provvisorio dell'Iva.* Analogamente a quanto previsto dalla disciplina sulle imposte dirette, anche per l'Iva la riscossione provvisoria in pendenza di giudizio avviene tramite iscrizione a ruolo, anziché per autoliquidazione, come stabilito dalla precedente norma. In tal modo, per i ruoli consegnati dopo l'entrata in vigore del correttivo, non sarà più dovuta la sanzione del 30% per l'omesso versamento nei termini.
- *Riscossione spontanea a mezzo ruolo.* Con la riformulazione dell'art.32, comma 2, del D.lgs. 46/99 in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo, viene lasciata ampia discrezionalità agli enti creditori circa la possibilità - o meno - di stipulare apposite convenzioni con i concessionari per la gestione delle fasi precedenti alla notifica della cartella.
- *Commissione consultiva sulla riscossione.* Le materie sulle quali è previsto il parere della commissione consultiva sono state ridefinite.
- *Compensi su sgravi per indebitato.* Con il comma 7 bis inserito nell'art.17 del D.lgs. n. 112/99, si riconosce ai concessionari un compenso fisso, alternativo a quello ordinario, per l'attività di sgravio dei ruoli a seguito di provvedimento dell'ente creditore.
- *Notifica della cartella di pagamento.* L'art.1, comma 1, lett. b) del decreto correttivo ha eliminato l'obbligo, posto a carico del concessionario, di procedere alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo.

Tale modifica, infatti, è stata accompagnata dalla riduzione, da otto a cinque mesi, della scadenza relativa alla perdita del diritto al discarico, prevista dall'art.19, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 112/99.

E' stata inoltre ampliata la categoria dei soggetti che possono validamente sottoscrivere l'avviso di ricevimento della raccomandata, in caso di notifica a mezzo posta, includendovi anche il "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" (art. 26 del D.P.R. n. 602/73).

Ciò premesso, prima di passare alla descrizione, nei successivi due paragrafi, delle procedure relative all'accesso dei concessionari ai dati dell'Anagrafe tributaria e alla fornitura dei dati sull'andamento della riscossione a mezzo ruolo da parte del sistema dei concessionari, si ritiene opportuno accennare all'istituzione nell'ambito della Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni dell'Ufficio Procedure Esecutive, avviato nel giugno del corrente anno.

Detto Ufficio svolgerà funzioni di monitoraggio e d'impulso dell'attività dei concessionari, ai fini del contrasto ai fenomeni di mancata riscossione.

Il compito della struttura è di contribuire all'incremento del gettito da riscossione coattiva dando ogni possibile impulso alle iniziative dei concessionari e di esercitare sugli stessi, attraverso il monitoraggio, il controllo sostanziale dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, si prevede - a regime- una struttura leggera, articolata in un numero ristretto di addetti, motivati e qualificati, distribuiti su aree geografiche regionali, i quali, con professionalità e spirito d'iniziativa, dovranno sviluppare l'attività d'intelligence e di ricerca delle soluzioni più idonee per il recupero del credito, nell'ambito di un corretto rapporto costi/benefici, senza con ciò trascurare il fine della deterrenza.

L'attività prevalente dell'Ufficio è la ricerca e l'analisi di posizioni patrimoniali sui cui esercitare l'azione di recupero del credito; tale attività di intelligence è svolta d'iniziativa ovvero in funzione di supporto alla rete dei concessionari, per la soluzione di problemi specifici attinenti al recupero del credito nei confronti di un determinato contribuente.

2.1.1 Accesso ai dati di anagrafe tributaria

L'accesso telematico alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria permette al nuovo sistema della riscossione coattiva di raggiungere in tempi ristrettissimi la condivisione di informazioni fondamentali per il buon esito della riscossione.

I principali vantaggi derivanti dall'accesso telematico all'Anagrafe tributaria al sistema della riscossione coattiva, riguardano:

- un significativo risparmio di tempi e di costi per il sistema, ottenuta attraverso la completa eliminazione dei supporti cartacei;
- la semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico degli enti impositori ;
- l'attribuzione ai concessionari di maggiore autonomia nello svolgimento delle attività di riscossione, sgravando gli stessi concessionari di tutta una serie di adempimenti formali, onerosi e poco produttivi ai fini della riscossione.
- un maggior gettito da riscossione coattiva atteso derivante dalla semplificazione e velocizzazione della procedura di riscossione;

Per quanto attiene le attività di riscossione coattiva e le connesse azioni che i concessionari devono intraprendere sui beni posseduti e crediti vantati verso terzi dai contribuenti morosi, è stato reso operativo l'accesso alle informazioni sulla proprietà da parte dei soggetti morosi di beni aggredibili esecutivamente.

In particolare, le basi dati messe a disposizione sono quelle anagrafiche, dei rapporti di lavoro subordinato, del catasto, delle conservatorie dei registri immobiliari e dell'archivio delle tasse automobilistiche. Allo scopo di superare le difficoltà di connessione dovute alla eterogeneità dei sistemi elaborativi delle diverse concessionarie, per l'accesso al sistema dell'Anagrafe Tributaria è stata utilizzata la tecnologia Web con adeguati criteri di sicurezza.

Le caratteristiche del sistema garantiscono il rispetto delle norme relative alla riservatezza e al trattamento dei dati in quanto sono adottate politiche basate su severi meccanismi di sicurezza e controllo.

La fase operativa dell'accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria, con l'estensione su tutto il territorio nazionale, è iniziata dal giugno del corrente anno. Nel mese di agosto sono stati consegnati, per ciascun ambito territoriale, i certificati di abilitazione dei concessionari all'accesso ad A.T., contenenti le istruzioni operative per l'installazione dell'applicazione e le password di sicurezza valide per l'accesso.

L'utilizzo della procedura è regolato da precisi vincoli normativi, che si riassumono brevemente:

- l'accesso alle informazioni di Anagrafe tributaria è consentito solo per i soggetti che risultano iscritti a ruolo: il concessionario, infatti, per poter interrogare il sistema deve conoscere i relativi estremi identificativi del contribuente;
- ai fini dell'eventuale scarico per inesigibilità il concessionario è obbligato ad effettuare l'accesso in Anagrafe tributaria: ogni interrogazione del concessionario viene registrata dal sistema come prova dell'accesso;
- il concessionario deve adottare politiche di sicurezza interna per garantire la riservatezza sul trattamento dei dati;
- ogni accesso e trasferimento è garantito da opportuni meccanismi di sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

Si ritiene opportuno infine segnalare che con Circolare n. 98/E del 20.11.2001 sono state recentemente fornite istruzioni ai concessionari per l'utilizzo delle informazioni disponibili con detta procedura ai fini della riscossione coattiva.

2.1.2 Lo stato della riscossione

Per le partite di ruolo post riforma prese in carico dai concessionari è prevista la fornitura completa di tutte le informazioni relative al loro stato, al fine di permettere all'Amministrazione Finanziaria di avere visibilità delle fasi successive alla formazione del ruolo.

La fornitura mira a realizzare un colloquio tra i sistemi informativi dei concessionari e il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, per il tramite del CNC.

Per la molteplicità dei soggetti che intervengono, nella definizione delle modalità di colloquio è stata posta particolare attenzione alla correttezza delle informazioni che viaggiano nel sistema. Questo requisito potrebbe rivelarsi particolarmente oneroso, soprattutto in fase di avvio del sistema, ma assicura consistenza alle informazioni in qualsiasi momento del ciclo di vita di una partita di ruolo.

E' prevista la costituzione di una base informativa dello "Stato della Riscossione" perfettamente integrata con le basi informative dei "Ruoli" e dei "Provvedimenti". Poiché la base informativa dei "Ruoli" presente in Anagrafe Tributaria naturalmente non conosce la composizione delle partite di ruolo non erariali, sulla base informativa dello "Stato della Riscossione" saranno memorizzate queste informazioni a partire dalla comunicazione della notifica delle relative cartelle.

I momenti del ciclo di vita della partita di ruolo di cui la base informativa garantisce la visibilità sono:

- produzione dell'avviso bonario per le partite erariali e di avvisi di pagamento e CIR (comunicazioni di iscrizione a ruolo) per le partite non erariali;
- formazione, notifica e delega della cartella di pagamento;
- presa in carico di provvedimenti dell'ente impositore da parte della concessione e azioni successive ai provvedimenti;
- procedure esecutive espletate dai concessionari nei confronti dei contribuenti morosi;
- riscossioni;
- inesigibilità;
- riversamenti effettuati a fronte delle riscossioni.

Sulla base informativa dello "Stato della Riscossione" si raccolgono tutte le informazioni di dettaglio dei vari momenti del ciclo di vita di una partita di ruolo, in modo da

- rispondere ad esigenze conoscitive di tipo puntuale;
- costituire il punto di partenza per la ricerca di informazioni di sintesi;
- rispondere ad esigenze operative connesse allo "Stato della Riscossione".

2.2 Le entrate riscosse da accertamento e controllo

Negli ultimi anni si è assistito ad una radicale modifica della disciplina che regola l'attività dell'Amministrazione finanziaria nella liquidazione delle dichiarazioni e nel successivo controllo dei dati indicati dai contribuenti.

Sono stati infatti introdotti i cosiddetti *inviti alla regolarizzazione*, le *comunicazioni ai contribuenti* e gli *avvisi bonari*. Questi atti hanno lo scopo di portare a conoscenza del contribuente le risultanze derivanti dalla fase di controllo delle dichiarazioni ex art. 36bis e 36ter offrendo la possibilità di pagare una sanzione ridotta, evitando un'eventuale fase successiva di riscossione nella quale verrebbero applicate le sanzioni in misura integrale.

Con gli *inviti alla regolarizzazione* è possibile sanare, senza l'applicazione di sanzioni, le omissioni o gli errori formali (quelli che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo); tale modalità è applicata per le dichiarazioni presentate nell'anno 1999.

Le *comunicazioni* (istituite ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. n. 241/97) prendono in considerazione l'esito della liquidazione delle dichiarazioni, in base ad un controllo automatizzato, presentate a partire dal 1° gennaio 1999 e sono inviate al contribuente entro il termine di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo (le comunicazioni relative a UNICO 2000 devono essere inviate entro il termine previsto per la presentazione di UNICO 2001).

Alla data del 15 novembre 2001 risultano effettuati pagamenti per 911.307 comunicazioni relative all'anno d'imposta 1998 (Unico 1999) con un importo di 632 miliardi di lire e per 545.491 comunicazioni relative all'anno d'imposta 1999 (Unico 2000) con un importo di 219 miliardi lire (totale complessivo 851 miliardi di lire).

A differenza delle comunicazioni, gli *avvisi bonari*, (istituiti ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99/00) che riguardano solo la liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta dal 1993 al 1997, non provengono direttamente dall'Amministrazione finanziaria, ma sono emessi dai concessionari per la riscossione in base a importi iscritti a ruolo e resi esecutivi dagli Uffici finanziari. Pertanto in caso di mancato pagamento seguiranno il normale corso di riscossione (cioè gli importi dovuti, senza riduzione delle sanzioni, saranno notificati al contribuente a mezzo di cartella di pagamento); anche gli *avvisi bonari* sono finalizzati a consentire al contribuente di ottenere delle agevolazioni sulle violazioni commesse attraverso una riduzione della sanzione rispetto a quella prevista. I dati del carico (numero e importi) relativo agli avvisi bonari, corrispondono a quelli riportati nelle successive tabelle descrittive del carico da ruoli derivante da attività di liquidazione. I dati delle riscossioni da avvisi bonari sono ricompresi in quelli riferiti ad entrate da ruoli.

Dopo l'effettuazione delle procedure previste, (per gli avvisi bonari il lavoro è terminato con il controllo delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 1997) le somme dovute dal contribuente e non pagate sono iscritte a ruolo, vengono cioè inserite nell'elenco dei debitori d'imposta formato periodicamente dagli Uffici.

Una volta reso esecutivo, il ruolo viene trasmesso al Concessionario della riscossione, che attraverso il Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari, prepara le cartelle di pagamento e le invia al domicilio del debitore; se entro 60 giorni dalla notifica il contribuente non effettua il pagamento, il concessionario può dare inizio alle procedure di riscossione coattiva.

L'Amministrazione, però, nell'ottica di prevenire le vertenze con i contribuenti o di chiuderle celermente una volta iniziate, si è dotata di strumenti quali gli *istituti conciliativi* introdotti dai decreti legislativi nn. 218 e 472 del 1997, che di fatto riducono la emissione dei ruoli in quanto chiudono il contenzioso con il contribuente direttamente in fase di accertamento (*accertamento con adesione, acquiescenza*) o consentono l'estinzione del ruolo stesso in fase di contenzioso (*conciliazione giudiziale*).


* * *

Tab. 1 - Entrate erariali da ruoli in Tesoreria

Fonte: Osservatorio delle Entrate

SEMESTRE	1° semestre 1999			2° semestre 1999			1° semestre 2000			2° semestre 2000			1° semestre 2001			luglio-ottobre 2001		
	principale	interessi sanzioni	totale	principale	interessi sanzioni	totale	principale	interessi sanzioni	totale	principale	interessi sanzioni	totale	principale	interessi sanzioni	totale	principale	interessi sanzioni	totale
IRPEF	369	239	608	538	306	844	254	140	394	855	494	1.349	808	280	1.088	583	208	791
IRPEG	97	144	241	74	206	280	46	209	255	92	96	188	77	55	132	52	79	131
ILOR	68	55	123	84	62	146	45	30	75	55	58	113	60	51	111	45	37	82
ALTRE II.DD.	25	27	52	28	56	84	3	14	17	44	60	104	51	20	71	45	8	53
IVA	140	147	287	135	159	294	137	114	251	261	337	598	265	227	492	142	158	300
ALTRE II.II.	227	191	418	58	306	364	37	123	160	53	262	315	35	124	159	19	92	111
DOGANE	-	-	-	-	1	1	32	-	32	17	3	20	2	3	5	-	-	-
TOTALE SEMESTRE	926	803	1.729	917	1.096	2.013	554	630	1.184	1.377	1.310	2.687	1.298	760	2.058	886	582	1.468
Valore Medio Mensile			288			336			197			448			343			367

importi espressi in miliardi di lire



I dati sono aggiornati al 31 ottobre 2001 e sono al netto delle FF.SS.